

Assemblea Regionale Siciliana

CCCXXXIV. SEDUTA

LUNEDI 6 NOVEMBRE 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.
Congedo	5401
Disegno di legge: « Erezione a comune autonomo di Saponara, frazione del comune di Villafranca Tirrena » (519) (Annunzio di presentazione)	5401
Disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia » (401) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	5405, 5406, 5412, 5421, 5424, 5425
FRANCHINA	5406, 5418, 5424
CRISTALDI, relatore di minoranza	5409
GUARNACCIA	5410
NICASTRO	5411
CASTROGIOVANNI	5412
MONASTERO	5413
NAPOLI	5414
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	5415
PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	5419
BIANCO	5421, 5424
ALESSI	5422, 5425
Interpellanze (Annunzio)	5424
Interpellanze (Annunzio)	5403
Interrogazioni:	
(Annunzio)	5402
(Annunzio di risposte scritte)	5402
Mozione (Annunzio)	5404
Per un grave lutto dell'onorevole Gugino:	
BOSCO	5404
PRESIDENTE	5405
Proposta di legge: « Abrogazione della legge n. 46 del 29 giugno 1950, relativa alla erezione a comune autonomo delle frazioni di Fondachelli e Fantina del comune di Novara di Sicilia » (520) (Annunzio di presentazione)	5402

ALLEGATO.

Risposte scritte ad interrogazioni:

Risposta dell'Assessore all'igiene ed alla sanità all'interrogazione n. 1095 dell'onorevole Guarnaccia	5426
Risposta dell'Assessore all'igiene ed alla sanità all'interrogazione n. 1149 dell'onorevole Di Cara	5426

La seduta è aperta alle ore 18,20.

D'AGATA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Gentile ha chiesto un congedo di giorni otto, dall'1 all'8 novembre. Se non si fanno osservazioni, il congedo si intende accordato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge di iniziativa governativa.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente disegno di legge, che è stato trasmesso alla Commissione legislativa per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo (1°): « Erezione a Comune autonomo di Saponara, frazione del Comune di Villafranca Tirrenica » (519).

Annunzio di presentazione di proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata, da parte degli onorevoli Cacciola, Marotta, Gentile, Ardizzone, Barbera Gioacchino, Napoli, Castiglione, Cusumano Geloso,

Adamo Domenico, Beneventano, Aiello e Marchese Arduino, la seguente proposta di legge, che è stata trasmessa alla Commissione legislativa per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo (1°): « Abrogazione della legge numero 46, del 29 giugno 1950, relativa all'erezione a Comune autonomo delle frazioni di Fondachelli e Fantina del Comune di Novara di Sicilia » (520).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, da parte del Governo, le risposte scritte alle interrogazioni degli onorevoli Guarnaccia e Di Cara e che esse saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'AGATA, segretario:

« All'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni, per sapere se non ritiene di spiegare un urgente ed energico intervento presso gli organi competenti perchè sia con la massima prontezza ovviato al grave inconveniente — giustamente lamentato soprattutto dalle popolazioni di Mistretta, Nicosia e paesi vicini — determinato dal fatto, incomprensibile tanto quanto assurdo e strano, che dall'8 ottobre ultimo scorso, data di entrata in vigore del nuovo orario ferroviario, i numerosi viaggiatori in partenza da Messina e da Palermo con i treni della mattina, rispettivamente alle ore 5,10, 7,05, 6,55 (DD. 903 - R. 401 - R. 402), non trovano la coincidenza con le autocorriere Santo Stefano Camastra - Mistretta-Nicosia e sono costretti ad attendere dalle 8,30, orario di arrivo di detti treni, fino alle 13.

L'autocorriera parte, infatti, da Santo Stefano la mattina alle 6,30, laddove sarebbe logico e naturale sotto ogni riguardo, anche ai fini ed agli effetti di un migliore e più efficiente funzionamento del servizio postale, che la superiore partenza fosse spostata alle ore 8,30 o che, in ogni caso, fosse istituita in tale ora altra corsa. » (1165) *(L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza)*

MAROTTA.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere:

1) se nella Regione sono stati erogati contributi per l'incremento delle costruzioni edilizie in virtù della legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408 (Tupini);

2) quale è l'ammontare dei suddetti contributi distintamente e per l'esercizio finanziario 1949-50 e per quello 1950-51;

3) quali sono gli enti e le società che ne hanno beneficiato;

4) quale azione abbiano svolta o intendano svolgere al fine di salvaguardare i legittimi interessi dell'Isola, duramente colpita dalle gravi distruzioni belliche. » (1166) *(L'interrogante chiede la risposta scritta con la massima urgenza)*

GENTILE - D'AGATA - MONASTERO
ARDIZZONE - NICASTRO - CALTABIANO.

« All'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni, per sapere:

a) se sia a conoscenza che la notte dal 23 al 24 corrente, a causa dell'asportazione di un braccio del binario sul tratto della strada ferrata Campofranco-Comitini, dovuta ad intemperie, si sia interrotto il traffico dei treni, danneggiando seriamente i viaggiatori da Agrigento a Palermo e viceversa, che non hanno potuto raggiungere i posti di lavoro e che, già avviati sulla linea, dovettero rientrare dopo non poche ore di attesa, nelle località di partenza;

b) se sia a conoscenza che fatti del genere, anche più gravi e fatali, siano avvenuti in tempi recenti;

c) se, infine, l'Amministrazione ferroviaria non pensi di prevenire fatti simili o peggiori, per tutelare la vita dei viaggiatori e lo interesse stesso dell'Amministrazione. » (1167)

BOSCO - CUFFARO - GALLO LUIGI.

« All'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, per sapere:

a) se è a conoscenza della grave epidemia che minaccia, impedendone la riproduzione, il patrimonio bovino in provincia di Messina;

b) quali provvedimenti intende sollecitare dalle competenti autorità sanitarie per arginare detta epidemia e se non ritiene opportuno intervenire con un contributo a favore dei con-

tadini che, dato l'alto costo della cura ed il mancato reddito, non sono in grado di provvedere direttamente alla cura del bestiame ammalato. (1168)

MONDELLO.

« Al Presidente della Regione per conoscere quali provvedimenti di emergenza intende adottare per venire incontro ai sinistrati del violento nubifragio scatenatosi in provincia di Ragusa. » (1169)

NICASTRO.

« All'Assessore all'igiene ed alla sanità, per conoscere quali iniziative e provvedimenti ritenga opportuno di prendere per il funzionamento del dispensario antitubercolare di Salemi, che, inaugurato ufficialmente con l'intervento delle autorità, sanitarie e provinciali e dello stesso Assessore addetto alla sanità, è rimasto chiuso, con gravissimo danno delle popolazioni interessate e con pregiudizio del prestigio del Governo regionale. » (1170)

D'ANTONI.

« All'Assessore alla pubblica istruzione, per sapere se intende collocare nella giusta luce il tempio così detto di Santa Maria dei Greci, in Agrigento, la cui bellezza viene deturpata da vecchie casupole cadenti, che lo circondano e lo soffocano rendendo quasi impossibile la visita di uno dei più famosi templi dell'antichità, la qualcosa contribuisce ad allontanare sempre più da Agrigento i turisti, che lasciano le loro brumose contrade per abbeverarsi di arte e di poesia nell'incantevole terra di Sicilia. » (1171)

Bosco.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere:

a) i motivi in base ai quali, in occasione della costruzione dell'acquedotto rurale della borgata Moira di Tortorici, non si è provveduto a costruire un apposito ed adeguato lavatoio indispensabile per gli abitanti di detta borgata, i quali sono costretti in conseguenza ad acudir alla lavatura dei panni, specie nei mesi estivi, servendosi del piccolo abbeveratoio annesso alla fontana pubblica, e ciò con grave pregiudizio delle più elementari norme di igiene;

b) se l'onorevole Assessore non ritiene opportuno di segnalare immediatamente al Genio civile di Messina tale inconveniente, onde ovviare al medesimo, attraverso la costruzione del detto lavatoio, specie che ancora in atto vi sono dei lavori in corso. » (1172) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

FRANCHINA.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere:

a) quali provvedimenti intende adottare onde venire incontro agli abitanti della borgata Batana di Tortorici, i quali, in conseguenza della frana verificatasi nel marzo 1949, sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni;

b) più particolarmente, se non ritiene opportuno di venire incontro alle dette famiglie sinistrate, tutte composte di poveri contadini assegnando un congruo sussidio per ogni famiglia. » (1173) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

FRANCHINA.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno: quelle per le quali è stata chiesta la risposta scritta saranno inviate al Governo.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

D'AGATA, segretario:

« Al Presidente della Regione, all'Assessore ai lavori pubblici ed all'Assessore alla pubblica istruzione:

1) per conoscere i provvedimenti che si intendono adottare allo scopo di assicurare una decorosa sistemazione, sia pure provvisoria, dei locali dell'Istituto tecnico industriale di Palermo, che ha dovuto recentemente chiudere i battenti per lo stato di deterioramento e per l'insufficiente disponibilità delle aule, nonché per l'assoluta mancanza di impianti igienico-sanitari;

2) per sapere se intende disporre l'ulteriore finanziamento delle opere per la costruzione della nuova sede dell'Istituto in via Duca

della Verdura, tenuto conto che il primo lotto di lavori, per l'importo di L. 60.000.000, è stato integralmente eseguito.» (329) (*Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

GUGINO - RAMIREZ - POTENZA.

« Al Presidente della Regione, all'Assessore ai lavori pubblici, all'Assessore all'igiene ed alla sanità, all'Assessore delegato alla pesca ed alle attività marinare;

1) al Presidente della Regione, per conoscere quale esito ha avuto una richiesta di autonomia comunale presentata circa due anni fa dalla popolazione di Scoglitti (Ragusa);

2) all'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere se intende stanziare dei fondi per rimettere in condizioni di civile possibilità le strade e l'impianto idrico per costruire *ex novo* le fognature completamente mancanti nell'abitato di Scoglitti (Ragusa);

3) all'assessore all'igiene ed alla sanità, per conoscere quali provvedimenti intende prendere per rimediare alle gravi conseguenze fisiche che derivano dalla raccolta, a mezzo carro-botte, dei rifiuti umani della popolazione di Scoglitti e della scarsa potabilità dell'acqua;

4) all'Assessore delegato alla pesca ed alle attività marinare, per conoscere quali provvidenze intende adottare a favore dei pescatori di Scoglitti, ove esiste un primitivo e rudimentale scalo, inadeguato alle centinaia di barche da pesca e di piccolo cabotaggio ivi esistenti e che danno lavoro a migliaia di lavoratori. » (330)

ALESSI.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore all'industria ed al commercio, per conoscere:

1) quali provvedimenti intendono adottare di fronte alla mancanza assoluta nella Regione di ferro per costruzioni edili. il che, oltre ad ostacolare le costruzioni in genere, particolarmente danneggia lo sviluppo industriale dell'Isola;

2) se, in vista di tale carenza, ed al precipuo scopo di non fare arrestare quanto meno le costruzioni in corso da parte delle ditte ammesse al contributo della legge per l'industrializzazione del Mezzogiorno, non ri-

tengono opportuno di intervenire presso la « Ferro e Metalli », onde sollecitare questa a tenere sempre a disposizione dei congrui quantitativi di ferro da costruzione, in maniera da non arrestare la costruzione degli stabili delle ditte già ammesse al credito in virtù della precitata legge. » (331) (*L'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza*)

FRANCHINA.

PRESIDENTE. Le interpellanze testè annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno, per essere svolte al loro turno.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che è stata presentata la seguente mozione:

« L'Assemblea regionale siciliana, ritenuto che l'Assessore alla pubblica istruzione, nella seduta del 16 ottobre 1950, in occasione dello svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole Luna in merito alla « Circolare dell'Assessore alla pubblica istruzione circa l'educazione della gioventù », ha ripetuto in Assemblea le accuse costituenti reato, già mosse a mezzo di una circolare contro associazioni educative e ricreative;

considerato che, se le accuse risultassero fondate, l'Assessore avrebbe obbligo di farne denuncia all'Autorità giudiziaria;

delibera

la nomina di una commissione parlamentare, col compito di accertare (e riferire all'Assemblea entro 30 giorni) se le accuse ed i giudizi affermati rispondano o meno a realtà » (85)

LUNA - COSTA - CRISTALDI - MONTALBANO - MARE GINA - CORTESE.

Se non si fanno osservazioni, resta stabilito che tale mozione verrà discussa nella seduta del primo lunedì utile.

Per un grave lutto dell'onorevole Gugino.

BOSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sabato scorso il nostro collega onorevole Gugino è stato colpito da un grave

lutto: ha perduto la madre alla quale egli era legato da profondo affetto. Io penso che l'Assemblea, sensibile al lutto che ha colpito il nostro collega, vorrà esprimere le proprie condoglianze.

PRESIDENTE. Sarà inviato all'onorevole Gugino un telegramma di cordoglio a nome dell'Assemblea; d'altro canto, ho già manifestato al collega Gugino la mia personale partecipazione al suo dolore.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Riforma agraria in Sicilia » (401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia ».

Si riprende la discussione dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso presentati, che è stata sospesa nella seduta del 21 ottobre.

Comunico che, oltre agli emendamenti presentati nella seduta del 21 ottobre, sono stati presentati i seguenti altri:

— dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, onorevole Milazzo:

sostituire all'articolo 13 il seguente:

Art. 13.

« Approvato definitivamente il piano particolare, il proprietario e gli eventuali titolari di diritti di usufrutto, uso od abitazione sul fondo sono tenuti a presentare all'approvazione dell'Ispettore agrario provinciale, entro 60 giorni, l'atto con cui modificano i loro rapporti al fine di adeguarli al piano e di agevolarne la esecuzione.

Ove sia decorso infruttuosamente il termine anzidetto, ovvero l'Assessore per l'agricoltura e le foreste dichiara, con suo decreto, che la nuova regolamentazione dei rapporti è incompatibile con la esecuzione del piano, l'usufrutto, l'uso e l'abitazione si intendono risolti di pieno diritto salva agli interessati la liquidazione delle loro ragioni.

In tal caso l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, ove le parti non abbiano proceduto di accordo alla detta liquidazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine e dalla comunicazione del decreto di cui al comma precedente, determina, con suo decreto, la rendita da corrisondersi provvisoriamente agli interessati.

Entro 60 giorni dalla notificazione di detto decreto le parti possono adire l'Autorità giudiziaria per la liquidazione delle loro ragioni.

I diritti derivanti da contratti di locazione, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonché da concessioni a qualsiasi titolo a favore di cooperative, sono regolati dal comma primo del presente articolo.

Decorso il termine di cui al primo comma, l'Assessore con suo decreto dichiara se la nuova regolamentazione o, in mancanza, la continuazione dei rapporti sia compatibile con l'esecuzione del piano. Ove non riconosca la compatibilità approva la nuova regolamentazione dei rapporti o la determina.

Nessun indennizzo è dovuto per effetto dell'anticipata risoluzione fermo il diritto per gli interessati di essere indennizzati delle migliorie a norma di legge o di contratto.

I titolari di diritti derivanti dai contratti di cui al comma quinto possono, nel termine di un mese dal decreto dell'Assessore per la agricoltura, dichiarare che intendono recedere dal rapporto con effetto dalla fine della annata agraria in corso.

Ove esistano altri diritti reali o personali di godimento e le parti non abbiano provveduto a norma del primo comma, ovvero sia intervenuto il decreto di cui al secondo comma del presente articolo, alla esecuzione del piano provvede l'Ente per la riforma agraria in Sicilia con l'osservanza delle norme di cui al comma terzo e seguenti dell'articolo 11 della presente legge.»

— dall'onorevole Alessi:

sostituire al primo comma dell'emendamento Milazzo sostitutivo dell'articolo 13 il seguente:

« Entro 60 giorni dall'approvazione definitiva del piano particolare, il proprietario e gli eventuali titolari di diritto di usufrutto, uso od abitazione sul fondo sono tenuti a presentare all'approvazione dell'Assessore per l'agricoltura e foreste l'atto con cui modificano i loro rapporti al fine di adeguarli al piano e di agevolarne l'esecuzione ».

aggiungere all'emendamento Milazzo sostitutivo dell'articolo 13 il seguente comma:

« In nessun caso l'inizio dell'esecuzione del piano può essere ritardato oltre 90 giorni dalla sua approvazione ».

— dagli onorevoli Franchina, Nicastro, Bosco, Omobono, Semeraro, Di Cara, Mare Gina:

sostituire all'articolo 13 il seguente:

Art. 13.

« Approvato definitivamente il piano particolare, il proprietario e gli eventuali titolari di diritti di usufrutto, uso ed abitazione sul fondo, sono tenuti ove occorra a modificare di accordo i loro rapporti al fine di adeguarli al piano e di agevolarne l'esecuzione.

Ove non sia raggiunto l'accordo le parti possono ricorrere all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, il quale, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, determina la nuova disciplina del rapporto.

Solo su richiesta di parte, e previo parere conforme del competente Ispettorato provinciale per l'agricoltura, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste può dichiarare con suo decreto motivato che qualsiasi nuova regolamentazione dei rapporti è incompatibile con l'esecuzione del piano. In tal caso i diritti di usufrutto, uso e abitazione sono risolti di pieno diritto, salva agli interessati la liquidazione delle loro ragioni.

Nel caso previsto dal comma precedente, ove le parti non abbiano proceduto di accordo alla detta liquidazione, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste determina nello stesso decreto la rendita da corrispondere provvisoriamente agli interessati.

Resta salvo il diritto alle parti di potere adire l'Autorità giudiziaria per la definitiva liquidazione dell'indennità.

Approvato il piano i contratti di mezzadria, metateria, compartecipazione, di affitto a coltivatori diretti e a conduttori diretti e di concessione a qualsiasi titolo alle cooperative, esistenti alla data di approvazione del piano, saranno, ove occorra, modificati mediante accordi fra le parti al fine di adeguarli al piano approvato.

Ove non venga raggiunto l'accordo le parti ricorreranno all'Ispettore provinciale per la agricoltura, il quale sentite le parti, determina la nuova disciplina del rapporto su conforme parere del Comitato provinciale.

Contro il provvedimento è ammesso, entro 20 giorni dalla notifica, ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, il quale decide sentito il Consiglio regionale dell'agricoltura.»

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emedamen-

to all'articolo 13 presentato precedentemente ed annunziato nella seduta del 21 ottobre.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Bisogna dare lode ai nostri funzionari per la loro sollecitudine nel mettere i deputati a conoscenza degli emendamenti che si presentano, anche di quelli presentati nel corso della stessa seduta. Mi sono informato in proposito ed ho appreso che neppure al Senato vengono distribuiti ai deputati gli emendamenti che si presentano nel corso di una seduta. Noi, invece, lo facciamo appunto perchè i deputati abbiano presenti tutti gli emendamenti che si propongono.

Si proceda alla discussione dell'emendamento degli onorevoli Franchina, Nicastro ed altri all'articolo 13.

Invito l'onorevole Franchina, primo firmatario, a darne ragione.

FRANCHINA. L'articolo 13 — la cui discussione venne a suo tempo rinviata, in conseguenza delle complesse questioni che l'articolo stesso involgeva, e in rapporto agli eventuali titolari di diritti reali di godimento ed in rapporto agli altri titolari di diritti personali di godimento sul fondo — era stato regolamentato e dal Governo e dalla Commissione sotto un profilo che, a parere nostro, oltre ad essere un pò confusionario, poneva un criterio di obbligatorietà della modifica di tali rapporti, per adeguarli al nuovo piano. E' evidente che l'adeguamento dei rapporti al piano di trasformazione approvato, può essere il frutto di una necessità occasionale, ma non generale. Proprio sotto questo profilo, con l'emendamento da noi presentato precedentemente, intendevamo regolare i rapporti pendenti in maniera che, all'approvazione del piano, i rapporti di mezzadria, colonia, compartecipazione, concessione a cooperative a qualsiasi titolo, affitanza a coltivatori diretti o a conduttori diretti, rimanessero in vigore, salvo un adeguamento che poteva essere fatto per accordo intercorso fra le parti sulla scorta del piano di trasformazione ovvero, in caso di disaccordo, per decisioni di particolari organi tecnici.

Molti di noi, inoltre, consideravamo a parte il problema concernente quei rapporti derivanti dai diritti reali di godimento: usufrutto, uso ed abitazione. Con l'emendamen-

to che, successivamente alla sospensiva, ha proposto il Governo, il carattere confusionistico del progetto originario è stato sempre più accentuato nel senso da noi deprecato; il criterio affermato nella prima formulazione, secondo il quale la trasformazione importava l'obbligatorietà di un adeguamento dei rapporti al piano, è stato cioè ribadito nel nuovo testo proposto dal Governo, anzi il concetto dell'adeguamento è diventato addirittura obbligatorio in tutti i casi. A mio parere, per le ragioni che andrò esponendo, un simile sistema improntato ad una obbligatorietà di adeguamento dei rapporti al piano di trasformazione, ha un carattere assolutamente astratto non tenendo in alcun conto i rapporti, che in seguito al piano di trasformazione possono derivare fra le parti. Difatti, qual'è il principio informatore che ha guidato il Governo nel presentare i nuovi emendamenti? Che i diritti reali di godimento — uso, usufrutto e abitazione (non so come l'abitazione possa incidere sul piano di trasformazione poichè esso è soltanto un diritto personale ad usare, vita natural durante o per un determinato periodo di tempo di una cosa) — ostacolino l'esecuzione del piano. Io credo che non sia così; comunque, può darsi che in determinate circostanze una nuova situazione creatasi a causa dell'opera di trasformazione possa dare motivo ad una valutazione particolare. Il testo proposto dal Governo stabilisce, invece, che entro 60 giorni dell'approvazione del piano le parti, cioè i proprietari e gli eventuali titolari di diritti di godimento devono necessariamente adeguare i rapporti al nuovo piano. A me ciò sembra assurdo. Può darsi benissimo che un usufruttuario ed un proprietario del nudo terreno, in conseguenza delle opere di trasformazione che saranno poste a carico del proprietario, così come abbiamo già sancito, possano trovare una linea di componimento, la quale non comporti assolutamente, da un punto di vista pubblicistico, la necessità di essere sanzionata ed approvata da parte delle autorità tecniche. Se l'usufruttuario, per esempio, considerando lo sviluppo della produzione in un periodo relativamente breve, ritiene di rinunciare all'usufrutto per 10 o 15 anni e di ripristinarlo dopo tale periodo, ovvero di cederlo, in tutto o in parte, questo è e non può costituire un'ostacolo al piano di trasformazione, che ha il soggetto

passivo nel proprietario; non vedo, in questo caso, quale ulteriore azione debba esplicare l'organo tecnico.

A me sembra assurdo che ad un certo punto intervenga la legge e dica: nossignori, voi dovete ugualmente stabilire un piano di adeguamento, dovete ulteriormente adeguare i vostri rapporti; non solo, ma io ci devo anche ficcare il naso e devo stabilire se la nuova regolamentazione è conforme o meno alle esigenze del piano, ed anche senza che alcuna delle parti lo abbia richiesto, io posso dichiarare che il nuovo adeguamento è incompatibile col piano di trasformazione. Questa, secondo me, è una eresia che urta così grossolanamente con la logica da non poter essere assolutamente accettata. Il criterio che il piano di trasformazione può eventualmente modificare i rapporti preesistenti deve essere disciplinato come la logica suggerisce. Se le parti riescono a mettersi d'accordo sul sistema da seguire per la trasformazione — e noi già sappiamo chi è obbligato ad eseguirla — noi non possiamo nè dobbiamo interloquire trattandosi di rapporti di diritto privato tra il proprietario e l'usufruttuario o chi gode del diritto di abitazione. Quando si può interloquire? Solo nel caso in cui questo accordo, che deve essere evidentemente lasciato alla facoltà delle parti — in quali termini non ha importanza — non venga raggiunto. Nel momento in cui sorge un contrasto la parte diligente si reca dall'autorità competente, indica le norme di legge che la garantiscono e chiede all'organo tecnico di decidere in merito alla regolamentazione dei nuovi rapporti ed al loro adeguamento al piano di trasformazione da eseguire. In altre parole, se le parti non ritengono che l'esistenza di questi diritti di godimento sia incompatibile con il piano di trasformazione e non richiedono all'organo competente questa dichiarazione di incompatibilità, a me sembra assurdo che l'organo tecnico possa emetterla ugualmente. L'esistenza di un diritto reale di godimento può essere dichiarata incompatibile con l'esistenza del piano, soltanto nei casi limite; in questi casi la parte diligente prospetterà all'autorità preposta la situazione.

Ma anche in tal caso l'Assessorato non pronuncia alcunchè di definitivo. In questo caso, soltanto, quando cioè una delle parti ritenga che il nuovo adeguamento non sia più possibile, appunto perchè per attuare il piano, è

necessario risolvere il rapporto preesistente, in questo caso, ripeto, l'Assessorato provvede con decreto motivato, il quale però deve essere emesso su conforme parere di altro organo tecnico.

Egregio onorevole Milazzo, seguendo un criterio diverso da quello che ho sommariamente esposto e al quale si informa il nostro emendamento, si potrebbero commettere con grande facilità — anche nella più assoluta buona fede — degli « svarioni » seri e privare la gente di diritti sostanziali, con un decreto che può non corrispondere ad una valutazione tecnica razionale e profonda del caso in esame.

Ed allora io penso che, soltanto ove la parte ne abbia fatto richiesta e l'Assessorato abbia ricevuto parere conforme dall'organo tecnico, può dichiararsi incompatibile l'esistenza del diritto reale con l'obbligo del piano di trasformazione, e può dichiararsi risoluto il relativo rapporto, liquidando alla parte quella tale provvisoria che sarà definitivamente accordata dal giudice.

Ho voluto considerare i diritti reali di godimento perchè il nostro emendamento sostanziale ha seguito, anche nella sistematica, l'emendamento proposto dal Governo, modificando soltanto l'obbligo in facoltà, richiedendo cioè che la dichiarazione di incompatibilità, che è un fatto gravissimo, sia confortato dai crismi necessari: la richiesta della parte ed il parere conforme di un organo tecnico. Ma, evidentemente, dal punto di vista politico, a noi interessa prevalentemente tutelare, fra i rapporti pendenti, quei rapporti di lavoro esistenti nelle campagne che a noi preme non siano minimamente turbati.

Non v'è dubbio che l'esecuzione del piano di trasformazione può comportare la necessità di modificare anche i rapporti del mezzadro e partecipante a qualsiasi titolo o concessionario come socio di cooperativa o fittavolo coltivatore diretto o conduttore diretto. Ma anche in questi casi — anzi soprattutto in questi casi — deve avere la prevalenza il criterio della facoltà.

Se le parti riescono a mettersi d'accordo e adeguano i loro rapporti, è indiscutibile che l'organo amministrativo non deve assolutamente ficcarci il naso, purchè sia salva l'attuazione del piano. Ed io ritengo che i criteri da eseguirsi nella trasformazione non potranno mai venire turbati per la presenza di un colono, di un mezzadro nel fondo.

Se il proprietario ha l'obbligo di trasformare, che il mezzadro abbia il diritto a permanere sul fondo dividendo i prodotti secondo quote del 60 e 40, o del 50 e 50 per cento, o che il fittavolo continui l'opera normale di conduzione è un fatto che non può minimamente interessare il potere esecutivo, è un fatto che può semplicemente, in determinati casi, essere oggetto di contesa fra le parti. Quando lo sarà, l'organo esecutivo a ciò preposto dovrà adeguare i rapporti stessi. Ma giammai si può porre alle parti l'obbligo di adeguare i loro rapporti al piano di trasformazione, perchè questo — diciamo pure in parole povere, onorevole Milazzo — significa dare la possibilità dell'arbitrio più potente; significa, cioè, permettere che centinaia di migliaia di attuali mezzadri, partecipanti piccoli coltivatori o conduttori diretti, siano buttati sul lastrico con una dichiarazione dell'Assessore o dell'Ispettorato, la quale dica: in conseguenza dell'opera di trasformazione non è possibile alcun adeguamento di questo o quel rapporto. Se andiamo in profondità, noi dobbiamo riconoscere che in pratica non può verificarsi l'eventualità che i rapporti, quali che siano — di partecipanti, di fittavoli, di coltivatori diretti, di conduttori, di soci di cooperative — non possano in alcun modo adeguarsi alle nuove necessità sorgenti dal piano di trasformazione.

Devo dire, peraltro, che nemmeno il nostro emendamento ovvia completamente agli inconvenienti ed ai pericoli da me segnalati nel criticare l'emendamento governativo. Noi, infatti, abbiamo previsto che, in definitiva, per l'adeguamento dei rapporti, venga investito un organo del potere esecutivo, e abbiamo ammesso come punto di partenza la possibilità costante di creare un nuovo rapporto, cioè di adeguare il rapporto al piano di trasformazione. Indubbiamente gli inconvenienti e i pericoli, col nostro testo, vengono attenuati, ma rimane la possibilità che si impongano condizioni così esose da costringere di fatto il partecipante o mezzadro o colono a lasciare il fondo. Di questo ci siamo resi benissimo conto; tuttavia qualcuno doveva pur essere chiamato a giudicare in caso di eventuale contestazione, sull'adeguamento del rapporto. Noi abbiamo mantenuto la minaccia — consentitemi la parola — al diritto del lavoratore

della terra; abbiamo consentito, cioè, che il lavoratore possa venire estromesso attraverso uno strumento quanto mai farisaico, quale potrebbe essere un adeguamento di rapporti che non dia assolutamente al contadino la possibilità di permanere sulla terra.

Quali sono, dunque, le modifiche che noi proponiamo all'emendamento del Governo? Togliere il carattere di obbligatorietà che costituisce un assurdo, e per i diritti reali di godimento e per i diritti personali di godimento; introdurre, nel caso dei diritti reali di godimento, ove si determini una contestazione, e sempre su richiesta di parte, il parere dell'organo tecnico che accompagni il decreto assessoriale; non consentire in nessun caso che la dichiarazione dell'Assessore possa essere fatta senza che prima sia stato richiesto il parere dell'organo tecnico.

In ordine, poi, ai diritti personali di godimento, credo sia incontestabile che la trasformazione non può per alcun verso incidere in maniera tale da far sì che i rapporti intercorrenti fra il proprietario ed il lavoratore della terra debbano essere dichiarati incompatibili con l'attuazione della trasformazione stessa. Se, ad esempio, il proprietario è chiamato a compiere opere di arginatura, come potrà incidere su questa opera di trasformazione il diritto alla seminazione o il diritto al pascolo? Semmai danneggiato potrebbe essere il fittavolo, il quale potrebbe avere deteriorata dalle opere di trasformazione una parte dei pascoli. Ma è evidente che la possibilità di una intesa, di un adeguamento in base al piano di trasformazione concordato fra le parti, ove il piano incida economicamente sui diritti o sugli interessi dell'una o dell'altra parte, è sempre possibile.

Non si può mai verificare l'ipotesi che, in conseguenza del piano, il rapporto di mezzadria, di colonia, di piccola affittanza o di conduzione diretta, diventi addirittura impossibile, perchè sempre dovrà esserci qualcuno che coltivi la terra. Tale rapporto potrà, semmai, essere modificato ed allora — e per questo caso soltanto — il nostro emendamento prevede che le parti, ove non si trovino di accordo, demandino la decisione all'Assessorato.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io desidererei porre l'accento sopra una mia preoccupazione di carattere personale. Mi pare, infatti, che nel valutare il problema, che forma oggetto dell'articolo in esame, se ne siano addirittura invertiti i termini. In cosa consiste tale inversione? La riforma agraria per principio costituzionale..... (*Interruzione dal banco del Governo*)

Signor Assessore, desidero fare una proposta e la prego di ascoltarla almeno prima di esprimere il suo giudizio.

Come dicevo, io ho una preoccupazione in ordine dell'articolo 13 e la preoccupazione è la seguente: contrariamente al principio sancito dalla Costituzione, secondo il quale quanto noi stabiliamo in materia di riforma agraria deve mirare sì ai fini di migliorare la produzione, ma più ancora a rendere più equi i rapporti sociali, qui, in questo articolo 13 si tende a stabilire un criterio che, a mio avviso, costituisce una inversione di tale assunto: si sta dando cioè la prevalenza ad un interesse di natura tecnica, perchè si intende stabilire che i rapporti devono adeguarsi ai piani. Io, invece, ritengo che debba venire sancito un altro principio: i piani devono adeguarsi ai rapporti. Perchè questo?

Noi, con la formulazione proposta, stabiliremo che il piano ubbidisce ad un inesorabile rigore esclusivamente tecnico. Che i rapporti si adeguino, se lo possono, e, se non lo possono, si sciolgano. E qui, onorevoli colleghi, non siamo nel campo dei fini della riforma agraria, ma nel campo di uno dei fini di essa, cioè quello della massima produttività. non connessa, però, alla maggiore equità dei rapporti sociali.

E allora io sono del parere che una esatta articolazione dovrebbe partire da questo concetto: che i piani devono tenere conto dei rapporti e cercare di migliorarli in connessione con quelle che sono le necessità tecniche della trasformazione. Ove ciò non fosse possibile, evidentemente, si imponga l'adeguamento; ma, anzitutto, è il piano che nella sua strutturazione tecnica deve comprendere i rapporti e tentare di inserirli migliorandoli. Cioè io vorrei che, anzichè considerare come motivo dominante esclusivamente lo aspetto tecnico, stabilendo solo in relazione ad esso la compatibilità o incompatibilità dei rapporti esistenti, si tenga conto, in

questo articolo, anche dell'altro fine della riforma, quello di stabilire più equi rapporti sociali e si predispongano i piani in relazione alle possibilità di mantenere i rapporti esistenti migliorandoli e rendendoli compatibili ai piani stessi.

Se io dovessi qui citare un precedente, mi riferirei alla legislazione nazionale. Questa — e mi riferisco proprio alla legge stralcio di riforma fondiaria — si preoccupa di creare aziende modello e stabilisce quali esse siano. Fra i caratteri distintivi delle aziende modello c'è proprio un maggiore reddito, una maggiore possibilità di lavoro, migliori patti di partecipazione. Noi dovremmo preoccuparci di tutto questo, perchè altrimenti costituiremmo delle aziende che magari tecnicamente saranno perfette, ma che non lo saranno certamente dal punto di vista sociale; e non otterremmo quella riforma che vuole una perfezione tecnica connessa ad equità sociale.

Poichè tecnicamente non esiste una formula sola di miglioramento, noi, per esempio, potremmo stabilire un indirizzo per cui bisogna fare piani di trasformazione che incidono su tutti i rapporti; avremmo fatto, in questo caso, un'opera utile? Sarebbe un'opera utile sotto un certo aspetto, ma sotto un altro aspetto no. E allora, signor Presidente, vorrei fare una proposta al Governo; è una idea che mi è venuta ora: che anzitutto si stabilisca in un primo comma che i piani debbono tener conto dei rapporti di lavoro esistenti e debbono mirare a migliorarli. Vorrei che in una legge di carattere generale sia affermato il principio per cui la tecnica deve rispettare la possibilità di elevare il lavoro e non che il lavoro sia subordinato alla stretta strumentazione tecnica, la quale, considerata in maniera assolutamente autonoma, non rientrerebbe più nei fini, nel clima che noi vogliamo dare alla nostra legge. Fatta questa proposta, ragione principale del mio intervento, debbo dichiarare che sono favorevole all'emendamento Franchina per una ragione di ordine pratico: si può considerare l'intervento della pubblica amministrazione quando sia necessario, ma ammettere che sempre ci debba essere un piano di adeguamento e che sempre la pubblica amministrazione debba intervenire significa praticamente creare qualche cosa di non necessario.

Quando si dice che ove occorra debbono

essere presentati i piani di adeguamento, si dice tutto quello che era necessario dire. E così anche se le parti sono d'accordo, che bisogno c'è di richiedere la ratifica e l'approvazione dell'Ispettorato?

Amici miei, dobbiamo considerare che i diritti di uso, di usufrutto, sono così numerosi in tutta la terra di Sicilia che, se per ogni rapporto ci vuole una preventiva dichiarazione e una successiva approvazione della competente autorità, allora i casi sono due: o tutti saranno fuori legge o tutti si fermeranno per anni. Ed allora ritengo che si debba stabilire la massima garanzia per l'esecuzione dei piani, ma che si debba lasciare anche la possibilità di valutare se ricorra effettivamente la necessità dell'adeguamento dei rapporti. Ciò gioverà alla realizzazione dei fini della legge e della riforma, e consentirà un notevole acceleramento della sua attuazione.

Voglio sperare che gli onorevoli colleghi abbiano una visione concreta dei problemi connessi all'applicazione della legge. Nessuno nega che occorra stabilire delle garanzie, ma stabilirne oltre al necessario è un male e non tornerebbe di utilità, ma anzi di danno alla nostra legge.

Vorrei prima di concludere tornare a sottolineare la prima questione che ho sottoposto all'Assemblea e chiedere se il Governo intende aderire alla mia proposta di affermare il principio che i piani particolari debbono, anzitutto, rispettare i rapporti di lavoro e migliorarli.

Anzichè creare un piano avulso, valutato solo dal punto di vista tecnico, e, poi, costringere i rapporti di lavoro ad adeguarvisi, anche se diventano peggiori, anche se si tratta di stabilire dei rapporti che possono diventare di schiavitù, io vorrei che, innanzitutto, venisse stabilito un altro criterio; che i piani devono mirare a migliorare i rapporti di lavoro. Ove l'Assemblea lo volesse, potremmo dire in che cosa debba consistere questo miglioramento di rapporti di lavoro; a tal fine basterebbe esaminare l'articolo 10 del progetto nazionale, divenuto ormai legge nazionale, di riforma fondiaria.

GUARNACCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNACCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 13 è una disposizione

che sconvolge effettivamente diritti di molta rilevanza e perciò deve essere ponderato, esaminato e stabilito con vero senso di responsabilità, anche perchè viola delle disposizioni tassative, precise, del codice civile. Bisogna, infatti, anzitutto distinguere quelli che sono diritti di obbligazione da quelli che sono diritti reali. L'articolo 13 può benissimo avere i suoi effetti in rapporto ai primi, e in tal senso potrei essere d'accordo con quanto ha detto il collega Cristaldi, e cioè che il piano, possibilmente, deve rispettare questi diritti di obbligazione. Io sono perfettamente d'accordo con lui, perchè questi diritti, se non sono precisati dalla legge come i diritti reali, sono evidentemente sempre delle manifestazioni di volontà che bisogna rispettare quanto più è possibile. Ma io non capisco come possano apportarsi delle modifiche nel campo dei diritti reali giungendo anche al loro annullamento, quando tali diritti non sono stabiliti dalle parti, ma dalla legge, sia per diritto di usufrutto, sia per quello di uso e per quello di abitazione, che sono classici diritti reali di godimento. Difatti, l'usufruttuario, l'usufruttuario, traggono i loro diritti dalla legge. Dunque bisogna modificare la legge. In tutte le inerenti controversie, però, che possono avvenire fra le parti, secondo il mio modesto pensiero, deve intervenire la autorità amministrativa per risolverle. Il proprietario ed i titolari di diritti reali possono rigidamente attenersi alla legge che regola tali diritti, stabilendo quali sono le condizioni dell'usufrutto e dell'uso. Senza dire, poi, che in materia di uso questi possono essere a carattere alimentare. Come si fa a togliere l'uso che ha carattere alimentare? Voi mi insegnate che in questa ipotesi le condizioni sono stabilite dai bisogni dello avente diritto e della sua famiglia, mentre l'usufruttuario ha godimento più ampio e più esteso.

Vorrei richiamare l'attenzione sia della Commissione che dell'Assemblea e anche del Governo perchè penso che su questo punto bisogna molto riflettere. Io ritengo che bisogna lasciare le cose come sono e che, se praticamente c'è qualcosa da modificare, ciò dovrà farsi sempre con consenso, non più del proprietario, ma dell'usufruttuario, dell'usufruttuario e di chi ha il diritto di abitazione. Questo è un ostacolo che viene dalla legge. Questo è quello che volevo prospettare e volevo rile-

vare per richiamare la responsabilità dell'Assemblea, del Governo e della Commissione.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento presentato dal Governo non contribuisce ad una giusta soluzione del problema, perchè, secondo me, non parte dalla posizione esatta alla quale eravamo pervenuti quando abbiamo sospeso la discussione. In noi, c'era, soprattutto, l'intenzione di tutelare gli interessi dei lavoratori ed evitare che le cose andassero come sono andate per il passato, quando la presentazione di un piano all'Ispettorato provinciale era un titolo di pretesto per estromettere i contadini, o gli affittuari, o i mezzadri o coloni, dalla terra. Non vi è dubbio che le norme di legge, così come sono, pongono il proprietario terriero in queste condizioni. La nostra preoccupazione qual'è? Di esaminare l'articolo specialmente nei suoi riflessi di carattere sociale, perchè la riforma agraria, le leggi che elaboriamo sono fatte soprattutto in funzione sociale. Ora, badate, il problema, così come è stato posto al Governo, sta nella preoccupazione di vedere se i contratti siano o no tali da consentire la esecuzione del piano. Per noi il problema, invece, è diverso; per noi bisogna soprattutto, guardare al permanere dei contratti. Debbo, al riguardo, segnalare le conseguenze che l'articolo, così come è proposto dal Governo, potrebbe portare: resterebbe affidato all'arbitrio del potere esecutivo il giudicare se il contratto sia o non sia adeguato alla esecuzione del piano; invece, secondo noi, il potere esecutivo dovrebbe collaborare perchè i contadini non siano estromessi dalla terra.

Le conseguenze sarebbero gravi nelle campagne; si tratta di un'enorme massa di contadini. Vorrei ricordare che in Sicilia si tratta di 340mila tra coltivatori diretti, conduttori, coloni parziari e figure miste che conducono all'incirca 1 milione 989mila ettari di terra. Badate che, se non esaminiamo bene la questione e non elaboriamo un articolo che rispecchi i diritti di questi contadini, certamente non creeremo la pace nelle campagne. Desidero richiamare la vostra attenzione perchè sia esaminato il nostro emendamento che intende tutelare gli interessi di questi contadini; interessi che, del resto, non

sono contrari ai progressi dell'agricoltura, perchè, se l'agricoltura siciliana ha la possibilità di progredire, questo progresso è intimamente legato al lavoro dei contadini e alla pace nelle campagne. Richiamo, quindi, l'attenzione dei colleghi perchè esaminino attentamente il nostro emendamento e perchè diano ad esso il peso che deve essere dato.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento Napoli-Castrogiovanni ed altri, annunciato nella seduta del 21 ottobre, e di aderire all'emendamento del Governo. Chiarisco il perchè della nostra adesione. Noi non condividiamo nè le preoccupazioni nè le idee degli onorevoli Nicastrò e Franchina perchè, a nostro modesto avviso, la presenza nel fondo di cooperative, di mezzadri, di coloni — non la presenza facoltativa, ma la presenza ineluttabile, in forma tassativa, la presenza necessaria — non costituisce un vantaggio per i lavoratori ma, al contrario, una possibilità di difesa per i proprietari. In una riunione di deputati in cui si è trattato questo argomento, questa presenza è stata definita come « presenza difensiva » nel senso che un proprietario potrà sempre dire di non poter attuare un determinato piano di miglioramento perchè non è libero di fare quello che vuole in quanto il suo terreno è stato dato ad una cooperativa. Ne consegue, onorevoli colleghi.....

FRANCHINA. Mi pare che ciò sia sbagliato.

CASTROGIOVANNI. Onorevole Franchina, anche se ho sbagliato sto esprimendo la mia idea; sono colpevole di uno sbaglio, ma è la mia idea. Tanto più, colleghi, che noi, in altro punto della stessa legge, abbiamo detto che i piani di miglioramento devono essere compilati in modo che si preferiscano le colture che implicano la maggiore possibilità di impiego di mano d'opera. Abbiamo detto che si devono preferire le trasformazioni che importino un mutamento radicale dei terreni. Ora noi, con l'emendamento del Governo, diciamo che questi rapporti di lavoro, queste presenze, devono essere rispettate, non nella forma ineluttabile, necessaria, che costituirebbe una difesa del proprietario che non vuole adempiere, ma se ed in quanto

la prosecuzione di questi contratti sia compatibile con il piano di trasformazione.

Signori colleghi della sinistra, credetemi, il Governo e noi siamo stati mossi solo dal concetto che i piani di miglioramento non devono trovare opposizione nè nel proprietario nè nel mezzadro nè in nessuno; nessuno deve potersi opporre in alcun modo a che il piano di miglioramento sia realmente e concretamente effettuato.

Siamo venuti alla conclusione (il Governo e noi che abbiamo aderito all'emendamento) che i rapporti di lavoro proseguano, se ed in quanto compatibili. L'esame della incompatibilità deve essere chiaro, preciso, categorico, netto, ma quando questa presenza, quando il proseguire di questi rapporti si rende incompatibile, allora il lavoratore presente non difende i diritti del lavoro, ma indirettamente li offende perchè il piano di miglioramento significa lavoro ed egli, seppure con la sua presenza gioverebbe a sè stesso, nuocerebbe agli altri che sono lavoratori come lui.

Peraltro, signori colleghi, rimane salvo e fermo il principio che la prosecuzione del contratto è compatibile salvo che non venga espressamente dichiarato il contrario.

In questo caso, e solo in questo caso, si arriva alla risoluzione del contratto ed alla estromissione di una presenza che chiaramente e documentalmente risulti negativa ai fini della esecuzione del piano di miglioramento e con ciò stesso ai fini che la legge si propone, cioè ai fini della trasformazione agraria, ai fini del maggiore vantaggio del lavoratore. Il piano di miglioramento, in ultima analisi, crea un vantaggio per i lavoratori. Che i proprietari non debbano opporvisi lo diciamo nella legge; ma stabilire che non debba opporvisi nemmeno l'egoismo di un lavoratore, a noi pare che sia ugualmente doveroso, perchè, infine, il piano di miglioramento è un evento obiettivo, che non deve trovare opposizione nei proprietari, ed è giusto, ma neanche nei lavoratori.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Cristaldi, Franchina, Di Cara, Nicastrò, Omobono e Colajanni Luigi, hanno presentato il seguente emendamento:

premettere all'articolo 13 il seguente comma: « I piani particolari debbono tener conto dei rapporti di lavoro esistenti e mirare a rispettarli ed a migliorarli ».

MONASTERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONASTERO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere il mio parere in merito a questo emendamento presentato dagli onorevoli Cristaldi ed altri e sull'idea lanciata dallo stesso pochi minuti fa, idea che capovolge completamente quello che è il sistema che noi vogliamo dare a questa legge e che, evidentemente, potrebbe anche trarre in inganno qualche nostro collega. Il concetto dell'onorevole Cristaldi di adeguare i piani di rapporti di lavoro, secondo il mio modesto modo di vedere, è completamente errato. Egli stesso ha affermato che i rapporti di lavoro in Sicilia sono tanti e tali che, se si volesse fare delle disposizioni di legge che ordinassero e coordinassero ciascun rapporto di lavoro, il numero di queste disposizioni dovrebbe essere enorme. Quindi, se noi effettivamente dovessimo accettare questo criterio di adeguare i piani ai vari rapporti di lavoro che intercorrono in ogni azienda che deve essere trasformata, dovremmo fare tanti piani di trasformazione quante sono le aziende e adeguarli a quelli che sono i rapporti di lavoro. Questo concetto non può essere condiviso dalla grande maggioranza di questa Assemblea. Deve essere, invece, affermato il concetto che l'organo tecnico fa il piano generale di trasformazione e ciò secondo l'articolo 4 che noi già abbiamo approvato, in cui si dice che l'Assessorato provvede alla compilazione dei piani generali di bonifica anche in zone rientranti in comprensori già classificati, mentre, per le zone non comprese in tale classificazione, stabilisce le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura, che sono approvate con decreto dell'Assessore all'agricoltura e foreste sentito il parere del Comitato regionale per la bonifica. E poi, in un successivo articolo, si specifica che questi piani generali devono provvedere alle eventuali opere di viabilità, costruzioni di piccoli fabbricati, etc.. Quindi, c'è un sistema a cui deve ispirarsi il piano generale. I rapporti di lavoro, quindi, si devono adeguare ai piani. Ma, dice l'onorevole Nicastro, noi dobbiamo tendere, in questa occasione, a migliorare i rapporti di lavoro; questo, secondo me, è un altro argomento. Secondo il concetto dell'onorevole Cristaldi, che in questa occasione io

approvo, il contributo che per l'applicazione del piano devono dare il proprietario ed il lavoratore deve essere migliore di quello che vien dato attualmente, ma sempre tenendo presente il piano, sempre in vista dell'attuazione di quel piano già approvato dall'Assessorato. Quindi l'idea del miglioramento dei rapporti tra i due contraenti è, secondo me, una idea che deve trovare attuazione negli articoli concernenti i rapporti di lavoro. Allora sì che noi dovremo prevedere che i rapporti di lavoro siano migliorati; ma ciò deve essere fatto in un altro articolo, perchè sbagliremmo di grosso se volessimo, come ritiene l'onorevole Cristaldi, adeguare i piani ai vari rapporti di lavoro che esistono.

Questo volevo chiarire affinché qualche collega non potesse essere indotto, erroneamente, a pensare che, per far sì che si possa dare un maggior benessere al contadino, si trasformino quelle che sono le direttive, le impostazioni programmatiche che vogliamo dare attualmente. Dei rapporti di lavoro ne parleremo in occasione di un altro articolo che li concerne particolarmente.

PRESIDENTE. Insiste sui suoi emendamenti, annunciati nella seduta del 21 ottobre.

MONASTERO. Il mio emendamento sostitutivo del secondo comma tendeva a togliere all'Ispettore provinciale dell'agricoltura la facoltà di decidere, in occasione di queste trasformazioni, sui rapporti di lavoro che ci sono tra proprietari e concedenti, e a darla al Comitato provinciale cioè ad un organo più collegiale. Siccome abbiamo approvato l'articolo 2, i Comitati provinciali sono semplicemente degli organi consultivi e non deliberativi; quindi, il mio emendamento, adesso, non può più sussistere. Esprimo il desiderio che invece di dire, in quello stesso emendamento proposto dal Governo, « sentito il parere del Comitato provinciale » venga detto: « su conforme parere del Comitato provinciale ». Se il Governo accettasse questa variazione, evidentemente ne sarei molto lieto.

PRESIDENTE. Ella ha presentato, inoltre, un emendamento aggiuntivo.

MONASTERO. Credo che sia stato accettato dal Governo; comunque vi insisto.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Questo onorevoli colleghi, è il punto, direi, più tragico della riforma agraria, perchè adesso facciamo un passo ancora più avanti di quelli già fatti. Si va, infatti, cercando il modo di avanzare verso la trasformazione dei rapporti sociali senza restare ancorati a quelle situazioni che pure, a suo tempo, costituirono un passo avanti nella trasformazione dei rapporti stessi.

In questo emendamento del Governo, che è stato formulato dopo un lungo esame del suo testo da parte di molti colleghi, sono riguardate diverse categorie di diritti e di rapporti pendenti. La prima parte riguarda i diritti reali di usufrutto, di abitazione e di uso. E' fatale che questi diritti devono cessare quando si rendono incompatibili con l'esecuzione del piano perchè diversamente il piano non si attuerebbe.

Poi vengono i diritti personali e cioè i contratti di locazione, di mezzadria, di colonia, di compartecipazione e di concessioni varie. Allora bisogna domandarsi dove comincia e dove finisce la possibilità di fermare la trasformazione; quale sia il limite per cui è consentita la continuazione di questi rapporti che avevano premesse giuridiche diverse, anche ora che la proprietà è sottoposta ad obbligazioni per cui la sanzione prevista è l'espropriazione.

E' chiaro che questi rapporti si debbono adeguare. Come si debbono adeguare alle necessità del piano? Allo stesso modo di come si debbono adeguare i diritti reali, perchè sarebbe strano che debba adeguarsi colui che ha la nuda proprietà o l'usufrutto — e lo ha, per esempio, per volontà del testatore, il quale, per essere nel mondo dei più, non può intervenire — e che non si debba adeguare colui che ha un rapporto di locazione che è una cosa di importanza giuridica minore della volontà testamentaria, almeno secondo i principi di diritto che teniamo fermi nella logica delle cose.

Il problema, sotto il profilo dell'interesse della trasformazione e delle ragioni già esposte dall'onorevole collega Castrogiovanni, di impedire che la continuazione di un simile rapporto sia la trincea difensiva per la mancata trasformazione, è risolto bene così. E' sicuramente risolto male dal punto di vista di una rottura di un rapporto per cui molti che sono mezzadri o coloni possono facilmente essere estromessi. Ma il giudizio tec-

nico è iuntile. Dire « sentito il parere del Comitato provinciale » è inutile perchè l'Assessore all'agricoltura, prima di emettere un suo decreto, si consulterà con tutti i consigli tecnici perchè sa bene che non è infallibile, ma il giudizio se un'azione è possibile o non è possibile per garantire la permanenza del colono o dell'affittuario o del compartecipe è devoluto all'Assessore, il quale, quando troverà che queste condizioni possono mantenersi senza per questo disturbare la trasformazione, emetterà il suo decreto positivo.

Ma bisogna pur dire con maggiore franchezza che questo passo avanti che vogliamo fare non può essere impedito da quello che già, tempo addietro, fu un passo avanti e che oggi, di fronte a questa legge, è un passo indietro. Quando l'Assessore si dovesse convincere che un determinato rapporto non può continuare, perchè impedisce l'esecuzione della trasformazione, questo rapporto, come quello dell'usufrutto e dell'uso, dovrà pure cessare.

Allora il problema qual'è? Quello dell'impiego della mano d'opera e della tutela del lavoratore; e questo, come ha detto Castrogiovanni, è un problema risolto in altro punto della legge dove a proposito dei piani si stabilisce di dare la preferenza a quelli per cui c'è un maggiore impiego di mano d'opera.

FRANCHINA. Lei prende un fittavolo e lo trasforma in bracciante. Dal grottesco si passa alla tragedia!

NAPOLI. Ho detto che era il passo più tragico. Ma se la permanenza di questo fittavolo deve impedire la trasformazione, o dare al proprietario la scusa per non trasformare, allora debbo dire....

FRANCHINA. Ma lei mi deve dimostrare che è possibile che un piano di trasformazione debba essere necessariamente....

NAPOLI. Se lei mi avesse fatto l'onore di ascoltarmi senza preconcetti, avrebbe sentito che, allorquando è possibile la permanenza del fittavolo in funzione della trasformazione (e non, al contrario, che il piano deve essere fatto in funzione della permanenza del fittavolo) allora l'Assessore all'agricoltura emetterà il suo decreto con cui regola questo rapporto.

Presupposto della nostra riforma è non solo in conferimento, ma, soprattutto, la trasformazione. Se noi la sganciamo, con una scusa

qualsiasi, da questa valutazione della trasformazione, allora la riforma agraria lascerà il tempo che trova e non segnerà quel passo avanti che noi crediamo di fare.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. C'è un vizio logico e tecnico.

NAPOLI. Per la questione logica e tecnica sentirò i lumi dell'onorevole Cristaldi; ma direi di formarci veramente una mentalità rivoluzionaria, non già una mentalità statica, vincolata ai rapporti pendenti perchè proprio questi rapporti, che oggi sono pendenti, sono già passati e trapassati e devono dare posto a nuovi rapporti ancora più avanzati, costi quel che costi a tutti, purchè venga il bene della collettività.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Parla a titolo personale o a nome del Governo?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Parlo a titolo personale. Onorevoli colleghi, l'articolo 13 del quale ci occupiamo, nel testo risultante dall'emendamento sostitutivo presentato dal Governo, riguarda una notevole varietà di rapporti, che possono avere per oggetto i fondi sui quali devono essere eseguiti i piani di trasformazione resi obbligatori dagli articoli della legge che abbiamo finora approvati. Sono considerati nel primo comma i rapporti dipendenti dai diritti reali di godimento: usufrutto, uso, abitazione. Devo dire che noi abbiamo già votato un articolo, col quale credo si chiuda il titolo secondo, nel quale, con riferimento ai terreni gravati di usufrutto, abbiamo già stabilito che l'obbligo della presentazione del piano grava, in quella ipotesi, sul proprietario e non sull'usufruttuario. Questo articolo è stato già votato, ma presupponeva e presuppone la votazione dell'articolo 13 che adesso stiamo discutendo; comunque è in relazione al problema della regolamentazione dei rapporti fra proprietario e titolare di diritti reali di godimento, per quanto riguarda i terreni oggetto del piano di trasformazione.

Ci siamo, a questo punto, posto il quesito della interferenza che potessero esercitare questi diritti reali sulla esecuzione del piano. Ripeto che quell'articolo già votato riguarda

va l'obbligo della presentazione; questo articolo riguarda ciò che deve avvenire dopo che il piano è definitivamente approvato. Appare evidente che, esistendo nel fondo il titolare di un diritto di usufrutto o di uso o, per avventura, il titolare di un diritto di abitazione. l'esecuzione del piano può dall'esistenza di questo diritto essere ostacolata. Sappiamo quale diritto abbiano, in virtù delle disposizioni contenute nel codice, l'usufruttuario, l'usuuario, il titolare del diritto di abitazione. Che avviene nei confronti del proprietario che voglia eseguire il piano di trasformazione? Questo è il quesito, a cui, credo, risponde il primo comma dell'articolo 13. Esso, in sostanza, stabilisce che i titolari di questi diritti devono modificare la regolamentazione di essi, in modo da rendere possibile l'esecuzione del piano. Lo devono obbligatoriamente fare, perchè è presupposta una inconciliabilità della coesistenza di questi diritti con l'esecuzione del piano. Non può ipotizzarsi il caso di un proprietario che esegue un piano di trasformazione laddove ci sia un usufruttuario nella pienezza dello esercizio dei diritti, che gli competono per questa sua qualità di usufruttuario.

E nemmeno è possibile che il proprietario faccia una trasformazione laddove c'è un usufruttuario nel possesso del fondo, che potrebbe, avendo il diritto di farlo, impedirla.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Su questo piano d'accordo.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Era chiaro, quindi, che dovesse in partenza, porsi come normale la incompatibilità, e quindi proprio l'obbligo della trasformazione di questi rapporti; il che risponde a quelli che sono i precedenti costanti della legislazione in questo campo. Se vogliamo prendere lo esempio della legge sulla colonizzazione del latifondo, ci troviamo di fronte a un proprietario che deve eseguire un piano di trasformazione. Ebbene, la legge sulla colonizzazione stabilisce che i diritti reali di godimento, che siano incompatibili con la esecuzione del piano, sono risolti presso a poco nella stessa forma da noi proposta; cioè il Ministro della agricoltura dichiara incompatibile la continuazione di questi rapporti, e quindi li dichiara risolti di pieno diritto, fissa un'indennità di carattere provvisorio e le parti vanno

davanti al magistrato per la regolamentazione definitiva dei loro rapporti.

Ciò, presso a poco, e quello che qui si è fatto, l'esigenza prima — come risulta dai primi due titoli della nostra legge — è, infatti, quella di rendere possibile l'esecuzione dei piani di trasformazione, senza consentire che ci siano addentellati di qualsiasi genere, che possano fornire il destro e i pretesti per la mancata esecuzione dei piani. Quindi obbligo imposto dalla legge in relazione alla esigenza imperativa, che abbiamo affermato nelle norme già approvate, nella trasformazione dei terreni in Sicilia.

FRANCHINA. Mi dimostri che è incompatibile la rinuncia all'usufrutto per dieci anni.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Mi lasci dire: non amo questo contraddittorio. Parlerà quando avrà la parola.

FRANCHINA. Se lei si crea degli schemi astratti! Lei mi deve dimostrare che è incompatibile la rinuncia per dieci anni allo usufrutto.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Lo faccio. Quello che lei dice dimostra che non ha letto molto attentamente il primo comma dell'articolo 13 proposto dal Governo. Vi si dice che i proprietari ed i titolari di questi diritti di godimento sono tenuti a modificare i loro rapporti; se c'è una rinuncia, questa è propria la modifica che sono tenuti a fare. O non ha letto o non si è reso conto abbastanza di quello che l'articolo intende dire.

FRANCHINA. E' proprio lei che è in errore, perchè nel comma si dice che l'atto deve essere presentato all'approvazione dell'Ispettorato.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Il primo comma risponde alla esigenza prima, che è quella di assicurare in ogni modo l'esecuzione dei piani, senza che possano essere accampate scuse o frapposti ostacoli. Con i primi due titoli della legge, in sostanza, abbiamo detto questo: tu proprietario puoi trattenere una certa quantità di terra a condizione che acquisti un nuovo titolo adempiendo all'obbligo di trasformazione che noi ti poniamo; col tuo lavoro acquisti il diritto

alla disponibilità e al mantenimento di quella proprietà terriera. Questa è una esigenza di contenuto eminentemente sociale e morale per cui, in definitiva, l'ottemperarvi diviene titolo di acquisto, di riacquisto della proprietà; il proprietario conserva la sua proprietà in quanto la trasforma e quindi è come se la riacquistasse. Il titolo è dato dall'obbligo di trasformazione e dalla effettiva trasformazione.

Mi pare che a questa esigenza risponda la prima parte dell'articolo 13 che pone l'obbligo di modifica dei rapporti. Questo obbligo importerà un atto di modifica attraverso il quale per 10 anni l'usufruttuario rinuncia all'usufrutto. Non sarà per nulla risolto il diritto all'usufrutto, perchè la risoluzione avverrà soltanto se entro i 60 giorni non sia presentato l'atto con cui si modificano questi rapporti e potrà avvenire se, per caso, la regolamentazione dei rapporti appaia tale da rendere già a priori chiarissimo che il piano di trasformazione non potrà essere eseguito. Siccome in questo caso è la pubblica autorità che deve fare una prudenziale valutazione, i piani si presentano all'Assessore, perchè valuti se, nel modo in cui i rapporti sono regolati, ci sia o no un eventuale ostacolo alla esecuzione dei piani. Infatti è detto nel secondo comma: « Ove sia decorso in-
« fruttuosamente il termine anzidetto, ovvero
« l'Assessore per l'agricoltura e le foreste di-
« chiari, con suo decreto, che la nuova rego-
« lamentazione dei rapporti è incompatibile
« con l'esecuzione del piano, l'usufrutto, l'uso
« e l'abitazione si intendono risolti di pieno
« diritto..... ». I diritti sono pienamente conservati purchè non ostacolino l'esecuzione del piano.

Precedenti, ripeto, ce ne sono: e nella legge sulla colonizzazione del latifondo siciliano e nella legge che riguarda l'Opera nazionale dei combattenti: in quest'ultima è previsto che i diritti reali di godimento devono cessare quando il loro mantenimento sia di ostacolo alla esecuzione dei piani di trasformazione.

GUARNACCIA. E' una disposizione del Governo centrale.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Possiamo stabilirlo anche noi; se, infatti, la nostra legge può disporre l'applicazione della

tabella, a fortiori può disporre il *minus* costituito da un obbligo di modificazione di questi rapporti.

Passiamo agli altri diritti esistenti sul fondo, cioè ai diritti derivanti dai contratti di locazione, mezzadria, colonia parziaria, etc.. Anche qui esistono dei precedenti: c'è quello della legge di bonifica. In questa, di fronte all'obbligo del proprietario, i cui terreni sono compresi nei comprensori di bonifica, di eseguire una trasformazione radicale in virtù del piano generale e delle direttive di trasformazione che vi si contengono, è fissato che i contratti di locazione sono risolti di pieno diritto senza obbligo di indirizzo.

Un precedente analogo è nella legge sulla colonizzazione, e precedenti consimili sono anche, relativamente ai terreni venuti in possesso, a titolo di affitto, dell'Opera nazionale combattenti, nella legge che regola le attività di tale ente, la quale dispone che tutti questi contratti vengono risolti di pieno diritto, senza indennizzo, essendo presunta *de jure* la incompatibilità.

Debbo, però, per l'esattezza, dire che, mentre nella legge per l'Opera nazionale combattenti ed in quella per la bonifica non è ammesso ricorso, nessun ricorso, degli interessati per affermare la compatibilità del loro rapporto con l'esecuzione del piano, viceversa nella legge sul latifondo era ammesso ricorso al Ministro dell'agricoltura che avrebbe dovuto valutare con suo provvedimento di carattere amministrativo se effettivamente il perdurare dei rapporti d'affitto fosse o non compatibile con l'esecuzione del piano. Tutta questa materia riceve luce soprattutto da una disposizione più recente, fatta in tempi moderni, disposizione che riguarda la proroga dei contratti di affitto, colonia, mezzadria e compartecipazione.

In tale legge è espressamente detto che, laddove il proprietario debba eseguire una radicale e immediata trasformazione agraria attraverso un piano, che deve essere approvato dall'Ispettorato agrario, allora la proroga non è ammessa. Questo principio, che risulta pacificamente acquisito dalla nostra legislazione, appare perfettamente logico, trattandosi, nel caso da me dianzi esposto, di un piano volontario, di un normale piano di trasformazione. Nell'articolo in esame si tratta di un piano di diversa portata e di ben diversa forza; non è un piano volontario e

l'obbligo di eseguire non nasce soltanto dallo avere sfrattato l'affittuario o il mezzadro o il colono o il compartecipante; qui l'obbligo di eseguire nasce dalla nostra legge ed è di una forza, di una portata così grave che non mette conto spendere molte parole per dimostrare la diversità delle sue ipotesi; di guisa che non vedo quale sia la preoccupazione che avanzano i colleghi.

Nell'articolo di cui ci occupiamo, per « i diritti derivanti da contratti di locazione, « mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonchè da concessioni a qualsiasi « titolo a favore di cooperative », è stabilito un trattamento diverso da quello previsto, nella prima parte dell'articolo stesso, per i diritti di usufrutto, uso od abitazione. Nel sesto comma si dispone, infatti, che, decorso il termine di 60 giorni, « l'Assessore con suo « decreto dichiara se la nuova regolamentazione o, in mancanza, la continuazione dei « rapporti sia compatibile con l'esecuzione « del piano ».

La differenza sta in questo: che, per i diritti di uso, usufrutto od abitazione, decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni, si ha la risoluzione *de jure* dei diritti stessi — trattasi, infatti, di rapporti che sono regolati dal Codice civile, che nascono dalla legge e non possono essere regolati dall'autorità amministrativa sicchè l'Assessore non può imporre modificazione alcuna —; mentre, per i contratti di mezzadria, colonia parziaria, etc. di cui alla seconda parte dell'articolo non si ha, decorso il termine, la risoluzione *de jure*. trattandosi di contratti per i quali c'è tutta una legislazione che consente l'intervento dell'autorità amministrativa.

Quindi, in questo caso, invece della risoluzione *de jure* vi è l'esame da parte dell'Assessore, il quale veglia se la nuova regolamentazione dei rapporti — nell'ipotesi che le parti l'abbiano fatta — o, in mancanza di regolamentazione, la continuazione dei rapporti sia o no compatibile con la esecuzione del piano, ed emettere un suo decreto col quale dichiara la compatibilità ovvero approva la nuova regolamentazione dei rapporti...

NAPOLI. Oppure la determina.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Oppure la determina di ufficio perchè, riconosciuto che il rapporto è tale da non consen-

tire l'esecuzione del piano, determina di ufficio la nuova regolamentazione. E qui è anche data una garanzia alle parti perchè il proprietario deve sempre eseguire il piano ma il mezzadro, il compartecipante, l'affittuario, il colono, hanno diritto di non accettare la nuova regolamentazione fatta dall'Assessore e di risolvere il rapporto contrattuale. Che abbiano questo diritto è chiaro, perchè, se lo Assessore ha il diritto di modificare d'autorità questi rapporti, bisogna dare agli interessati diretti il diritto di non accettare questa regolamentazione, e quindi, praticamente, di disdire il rapporto, di guisa che le parti sono pienamente tutelate.

L'onorevole Cristaldi sostiene che la forma di mezzadria consuetudinaria in Sicilia è compatibile con l'esecuzione dei piani di bonifica. Bene, l'Assessore regolerà di ufficio la nuova disciplina dei rapporti in guisa di agevolare la esecuzione del piano. Non è detto che si debba per forza dichiarare risoluto questo rapporto se per sua natura non è incompatibile con la esecuzione del piano.

Ci sono forme di mezzadria, di colonia e di compartecipazione che, per il modo speciale in cui sono regolate, possono ostacolare il piano? L'Assessore valuterà e vedrà come bisogna risolvere i rapporti. Le parti sono assolutamente tutelate perchè l'interessato non si trova di fronte ad una decisione del proprietario, ma di fronte ad una valutazione dell'autorità amministrativa.

Restano poi, oltre questo diritto, altri diritti, aventi eventualmente per oggetto il fondo su cui devono eseguirsi i piani. Per esempio, l'enfiteusi è uno degli esempi che fu prospettato durante la discussione svoltasi per la formulazione di questo articolo, il quale è veramente il frutto della collaborazione di molti onorevoli colleghi.

Fu approvato il criterio della maggiore rapidità e della minore complessità, senza venire a delle regolamentazioni particolari, che riguardassero uno per uno questi altri eventuali rapporti, e si stabilì che, ove esistessero altri diritti reali o personali di godimento e le parti non avessero provveduto, a norma del primo comma, alla modifica o fosse intervenuto il decreto di incompatibilità di cui al secondo comma, l'Ente per la riforma agraria avrebbe provveduto alla esecuzione dei piani. A ciò fummo indotti dal fatto che era stato votato l'articolo 11 dove

è consacrato che, quando il piano non è eseguito entro i termini o comunque quando appare certo che il piano non sarà eseguito, l'Ente per la riforma agraria si immette in possesso senza obbligo di indennizzo.

Per queste considerazioni io credo che, in effetti, l'articolo abbia risolto nel modo migliore il problema, che tutti i dubbi possano essere senz'altro fugati e che, quindi, l'articolo stesso possa essere approvato.

FRANCHINA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. L'onorevole La Loggia ha affermato che io non ho letto l'articolo in esame; devo dimostrare che non lo ha letto lui, o finge di non averlo letto.

Io debbo dimostrare che ho letto l'articolo, l'ho inteso e l'ho interpretato esattamente; mentre l'onorevole La Loggia l'ha scritto e non vuole interpretarlo esattamente; non posso dire che non l'abbia inteso dato che lo ha scritto. Devo anche dire all'onorevole La Loggia che prima di presentare il mio emendamento ho seguito attentamente la lunga gestazione dell'articolo governativo.

Ho già precisato che nella prima parte dell'articolo 13, con la quale si pone la minaccia di risoluzione dei diritti personali di godimento, è stabilita inutilmente, dico inutilmente, l'obbligatorietà dell'adeguamento al piano.

Voglio citare un altro esempio al quale lo onorevole La Loggia non potrà fare alcuna obiezione: nel caso in cui il proprietario consenta che l'usufruttuario possa godere tutti i frutti dell'immobile eseguendo tutte le trasformazioni — ammettiamo che ci siano di questi filantropi — che motivo c'è di comunicare a Vossignoria o ad altro organo del potere esecutivo l'avvenuto accordo tra le parti e quindi di far conoscere che la situazione rimane nel primario stato e che l'obbligo giuridico di eseguire il piano di trasformazione verrà...

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Mi sembra molto ingenuo questo ragionamento.

FRANCHINA. No, è lei che vuol fare lo ingenuo! La verità è un'altra: in previsione

di una eventuale negligenza dovuta a circostanze, che possono essere imponderabili e infinite si intende «fulminare» l'accordo, anche nel caso in cui le parti più interessate abbiano già risolto la controversia in una determinata maniera, con il pretesto che entro i 60 giorni non è stato presentato il piano di adeguamento. Mi pare che questa sia una obiezione insormontabile.

Vero è che in determinati casi potrà riscontrarsi la incompatibilità tra i diritti reali di godimento e la esecuzione del piano di trasformazione, ma questa è un'ipotesi e non una certezza; quindi in tutti i casi in cui le parti si sono messe d'accordo, vigendo l'obbligo della trasformazione che il proprietario deve eseguire, l'autorità amministrativa non deve ingerirsi. Laddove sorge un disaccordo, entro i termini previsti, la parte interessata all'esecuzione del piano — poichè si può comminare quella tale sanzione della immissione dell'Ente per la riforma agraria — si rivolge all'Assessorato per fargli la richiesta del decreto che dichiara incompatibile l'opera di trasformazione con i rapporti pendenti; tutto così sarà appianato se ed in quanto effettivamente la trasformazione viene ad essere impedita dall'esistenza di questi diritti.

Mi pare che la sostanza della nostra proposta stia in questo: sostituire all'obbligatorietà una facoltà; cosa che, secondo me, corrisponde ad un criterio di natura logica e pratica.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Vorrei parlare a titolo personalissimo e non a nome della Commissione, perchè mi pare che non si sia tenuta presente una situazione giuridica assai delicata, tanto nell'emendamento del Governo che in quelli degli altri onorevoli colleghi. Questo benedetto articolo 13 ha dato veramente molto da pensare anche alla Commissione nel momento in cui essa ha cominciato ad esaminarlo, perchè investe delle questioni di principio veramente gravi. Io non voglio trattenermi sopra quello che si riferisce ai diritti di locazione, compartecipazione, mezzadria e metateria, sui quali hanno già auto-

revolmente parlato i colleghi che mi hanno preceduto; invece tutti i precedenti oratori hanno sorvolato sopra la prima parte di questo emendamento, che riguarda i diritti di godimento, dei quali si occupavano il progetto governativo e il progetto della Commissione: diritti reali di godimento.

Dobbiamo trasformare bene la terra, ma, quando si tratta di trasformare il diritto dalle sue fondamenta, bisogna andare molto cauti. Con le norme in-esame si cerca di trasformare non la terra, ma i principii fondamentali del nostro diritto; e questo dico non per ragioni teoriche astratte, ma anche per ragioni pratiche, ai fini di dare alla nostra legge una importanza che non si presti ad attacchi.

L'articolo 13 ha una storia, ed è bene che la teniate presente: anzitutto il progetto governativo parlava di diritti reali di godimento. Oggi nell'emendamento noi troviamo: «gli eventuali titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione sul fondo». I diritti reali di godimento non sono soltanto usufrutto, l'uso e l'abitazione; ci sono anche le servitù prediali, il diritto di superficie (che è un diritto assai delicato) e il diritto di enfiteusi.

Quando nel progetto governativo si parlava di diritti di godimento, l'intenzione di chi scriveva l'articolo era di comprendere nei diritti reali di godimento tutti questi diritti. Oggi, invece, l'emendamento proposto restringe questa sfera ai tre diritti di usufrutto, uso e abitazione. Io non voglio, onorevoli colleghi, fare una critica distruttiva; ma richiamare la vostra attenzione su questa questione, perchè vedo da lontano un pericolo per questo punto della nostra legge. Indubbiamente con questo cambiamento di dizione noi abbiamo ristretto il numero di quei diritti reali di godimento, che, invece, prima erano stati indicati tutti con un termine comprensivo.

NAPOLI. Degli altri si parla all'ultimo comma.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Ma abbiamo noi la potestà di risolvere questi rapporti giuridici? Badate che non si tratta dei rapporti di proprietà. Qualcuno potrà dirmi: ma se possiamo trasformare *ab imis* il diritto di proprietà, possiamo anche trasformare questi diritti che

sono meno estesi, meno comprensivi, più limitati di quello di proprietà. Questo non è esatto, perchè il diritto di proprietà è una cosa, il diritto di usufrutto è un'altra cosa, e i diritti di uso di abitazione, di superficie, di enfiteusi, sono delle cose diverse. Si tratta di diritti di diversa natura.

Noi abbiamo certamente la potestà legislativa di modificare il diritto di proprietà della terra e abbiamo questa facoltà perchè la Costituzione ci autorizza a trasformare questo diritto importantissimo e fondamentale, ma la stessa situazione con si verifica in rapporto a quegli altri diritti che non sono di proprietà. Tanto più, onorevoli colleghi, che il diritto di proprietà si riferisce al proprietario della terra, mentre i diritti di uso, usufrutto, abitazione, e superficie sono diritti di terzi e non inerenti al proprietario.

Pertanto, il quesito che mi propongo io e questo: abbiamo noi la potestà di modificare i diritti dei terzi? Il problema è gravissimo perchè, se qualcuno (come, per esempio, modestamente io, ma potrebbe esservi anche qualcuno più autorevole di me) pensasse che noi non abbiamo questa potestà, l'articolo da noi approvato indubbiamente potrebbe essere tacciato di incostituzionalità.

E c'è di più. Secondo il progetto governativo si determina questa situazione: i diritti dei terzi che ostacolavano (me ne rendo conto) la trasformazione, dovevano essere diversamente regolati dalle parti con privati accordi. L'accordo è una gran bella cosa, che supera molte difficoltà, ma è proprio presumibile che l'accordo non ci sarà mai. In quest'ultima ipotesi, che è la più probabile, vediamo in che modo, secondo la formula proposta, si dovrebbe arrivare ad una decisione. Il primo progetto governativo diceva così: se le parti saranno d'accordo, va bene; se non lo saranno, l'Ispettore provinciale deciderà sull'esistenza di questi diritti e sulla nuova disciplina; si potrà, poi, fare ricorso, in ultima istanza, all'Ispettore regionale.

Il sistema mi è sembrato sempre inaccettabile, perchè, sopra una contestazione di natura giuridica così grave, era troppo semplicistico — per non dire altro — affidare a un Ispettore provinciale un giudizio giurisdizionale a danno dei diritti del terzo. La Commissione, pur non approvando tale formulazione, decise di modificare il testo governativo in un modo da me personalmente

non approvato, e affidò il giudizio all'Assessore anzichè all'Ispettore. Ma ciò non risolveva per nulla il problema, perchè ritengo che l'Assessore, organo esecutivo, non poteva assumere funzioni di organo giurisdizionale in una materia così fondamentale qual'è la esistenza di un diritto. Nella persona dello Assessore e nel suo giudizio si sarebbero riuniti i poteri di un tribunale, di una corte di appello e forse anche della Cassazione! Mi sembra davvero troppo!

Onorevoli colleghi, ho preso la parola perchè sentivo il bisogno di dichiarare che non posso aderire ad una impostazione che è troppo semplicistica e che urta anche contro i nostri principi costituzionali. Non faccio una critica anticipata ai presentatori degli emendamenti, perchè mi rendo conto delle difficoltà che hanno dovuto affrontare, anzi apprezzo lo sforzo compiuto per giungere ad una nuova formulazione dell'emendamento. Ma il tentativo non mi pare che abbia eliminato le assurdità. Una enormità non minore è quella della dichiarazione di nullità di diritto, di una nullità *ex jure*, qualora le parti non si metteranno d'accordo.

Onorevoli colleghi, io non credo che questo si possa fare. Mi rendo conto che l'esistenza di tali rapporti potrà costituire una remora alle trasformazioni della terra. Mi rendo conto dello sforzo che tutti hanno voluto fare per superare gli ostacoli, che eventualmente potrebbero sorgere per l'esistenza di questi diritti; ma dico sinceramente che la soluzione totalitaria di sbarazzarsi di questi diritti dei terzi con una dichiarazione di nullità di pieno diritto, per me è talmente enorme che, confesso, non so adattarmi a questa soluzione.

Ho voluto dirvi questo, ripeto, non per fare critica astiosa al progetto dell'uno o dell'altro; ma debbo dire che questo primo comma, sul quale si sono soffermati, forse senza una attenzione abbastanza approfondita, gli intervenienti dei precedenti oratori, è una parte che merita tutta quanta la vostra attenzione, per impedire che una decisione di tal genere sia sorgente di ingiustizia e di inconvenienti gravissimi. Ripeto: per modificare il diritto di proprietà, noi abbiamo tutta la potestà che ci perviene dalla Costituzione, ma la Costituzione non dà a noi la facoltà di modificare quegli altri diritti, che trovano, invece, la loro regolamentazione completa nel

nostro codice, che noi non possiamo certamente, con tanta disinvoltura, nè modificare nè sorpassare.

PRESIDENTE. Si potrebbe adeguare la disposizione di cui ci occupiamo ad altre disposizioni che si trovano nel Codice civile; per esempio a questa: l'usufruttuario ha il diritto di apportare miglioramenti ». Al riguardo il Codice civile stabilisce che, quando finisce l'usufrutto, l'usufruttuario ha diritto ad una indennità, che può essere pagata anche a rate. Mentre prima non era consentito all'usufruttuario di apportare miglioramenti, adesso li può apportare.

Quello che è un diritto di usufrutto può diventare un obbligo che viene dalla legge. La legge può imporre all'usufruttuario di fare determinate opere di trasformazione. Se non le fa, viene espropriato il diritto di usufrutto e si sostituisce un'indennità, e così il diritto e l'obbligo di attuare le trasformazioni passano al nudo proprietario, che diventa pieno proprietario.

Sarebbe, questo, un modo molto più semplice per risolvere la questione, e ci adegueremmo alle disposizioni del Codice civile. E' possibile, ripeto, non soltanto l'espropriazione della piena proprietà immobiliare, ma anche del diritto di usufrutto, quando l'usufruttuario non adempie agli obblighi stabiliti dalla legge.

Perciò bisogna prima imporre l'obbligo delle trasformazioni all'usufruttuario; se non lo fa, allora il diritto dell'usufruttuario è convertito in una indennità permanente; così non c'è bisogno di ricorrere ad altri accordi e la questione diventa più semplice.

Questa è la mia modesta opinione, che sottopongo al giudizio dell'Assemblea.

FRANCHINA. Secondo il codice civile lo usufruttuario può apportare delle modifiche; secondo noi, invece, le deve apportare. Non si tratta di migliorare, deve trasformare.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Dopo tanti interventi, e della portata di quelli che vi sono stati nella discussione di questa sera sull'articolo 13, non avrei ra-

gione alcuna di intervenire, anche perchè si può dire che questo articolo abbia un aspetto non prevalentemente, ma esclusivamente giuridico.

Debbo, però, intervenire per dichiarare che veramente l'Assemblea con la discussione su questo articolo 13 ha sottolineato l'importanza dell'atto rivoluzionario da essa stessa compiuto con l'approvazione del titolo primo. Bisogna convincersi che nel territorio siciliano noi stiamo per operare una radicale trasformazione, quale non si è imposta e verificata mai, tale da richiedere e determinare modifiche e trasformazioni dei rapporti pendenti.

Bene ha fatto l'onorevole Guarnaccia a raccomandare ponderazione nella approvazione di questo articolo per l'importanza che ha la materia e la delicatezza che essa riveste. Bene ha fatto l'onorevole Monastero, quando ha detto che indubbiamente noi dobbiamo (ed io lo faccio sia per la parte che mi riguarda, sia in nome del Governo che rappresento) reagire contro l'assurdo, che si deduce dalla affermazione dell'onorevole Cristaldi, che nientemeno in tanto radicale rinnovamento si debba subordinare il piano di trasformazione ai rapporti pendenti. E' proprio strano vedere stasera il Blocco del popolo ostinarsi in una posizione quasi da conservatori; ed è ragione veramente di sorpresa non comune, per chè il problema sta in questo: noi, nell'approvare i vari articoli del titolo primo e soprattutto l'articolo 11 (prego l'onorevole Monastero di seguirmi), abbiamo voluto assicurare la trasformazione, e a tal fine ci siamo occupati e preoccupati soprattutto di togliere la possibilità che il proprietario si sottraesse a questo obbligo eccezionale, in questo momento in cui desideriamo trasformare tutto il territorio della Sicilia.

Deriva da ciò la conseguenza che tutti questi rapporti pendenti devono cedere di fronte al piano di trasformazione. E' possibile una sola eccezione nei riguardi di coloro, che, avendo rapporti pendenti non compatibili con l'attuazione del piano, li regolano attraverso un accordo. Tale accordo, però, deve essere portato a conoscenza della pubblica amministrazione; una innovazione fondamentale, quale quella che noi vogliamo introdurre, deve dar luogo all'intervento dei pubblici poteri per la risoluzione di questi rapporti o per la loro modifica allo scopo di adeguarli alla nuova situazione, ed è necessario che quelli che an-

cora possono sussistere vengano a conoscenza dell'amministrazione, perchè si veda se e in quanto sono compatibili con la trasformazione medesima. Pertanto, se noi crediamo, come fermamente crediamo, che la trasformazione dobbiamo imporla ed attuarla, è necessario che rompiamo questi rapporti senza titubanza e senza perplessità di sorta.

Per dimostrare questa mia tesi basterà soltanto richiamarmi a quelle che sono state le disposizioni di questa stessa Assemblea, e precisamente a quelle contenute nella regolamentazione annuale per quanto riguarda i contratti agrari e la proroga dei contratti agrari. In quella occasione si è voluto sempre ammettere una eccezione, e cioè la proroga non viene accordata nel caso in cui il proprietario abbia presentato un piano di trasformazione e lo stia per attuare. Ma dirò ancora di più. Ricorderò un'altra legge che ho sentito qui citare, quella del 28 dicembre 1944, alla quale si appigliavano i proprietari nelle prime discussioni davanti alle Commissioni per la concessione delle terre incolte. Secondo tale legge la presenza di un piano di trasformazione, che doveva attuarsi, impediva persino la concessione di terre incolte a cooperative.

E' sempre stato statuito dai legislatori sia nazionali che regionali che una eccezione in questo campo sia sempre ammessa, appunto perchè si è sempre desiderata una pronta attuazione dei piani e perchè abbiamo sempre ritenuto che la riforma stia soprattutto in questa trasformazione che vogliamo fare.

Sarebbe veramente assurdo oggi che noi avessimo perplessità in questo campo, nel quale con perfetta coerenza dovremmo attenerci a quanto la legislazione nazionale e la legislazione regionale hanno stabilito.

Si è voluto accennare alla specificazione dei diritti di godimento; l'onorevole Papa D'Amico ha trovato pericolosa questa specificazione, che noi abbiamo fatto, di particolari diritti di godimento, come l'uso, l'usufrutto ecc., in quanto egli ritiene che la dizione precedente, sia del testo governativo che del testo della Commissione, sia più generica e più comprensiva. Indubbiamente è così. Però l'ultimo comma di questo emendamento, che è stato presentato, comprende indistintamente tutti i titolari di diritti di godimento, tra cui anche quelli dell'infiteusi, poichè in esso si dice: « ove esistano altri

diritti reali o personali di godimento e le parti non abbiano provveduto... ». Quindi, nell'ultimo comma di questo emendamento abbiamo la generalizzazione di tutti questi diritti.

Si è voluto anche far sorgere il dubbio, e lo si è fatto naturalmente con molta saggezza, che, se è vero che noi abbiamo la facoltà di modificare il diritto di proprietà, non abbiamo quella di modificare i diritti di godimento. Rispondo che nel più c'è il meno. Ma questo non lo dico solo io; sono stati consultati anche su questo argomento, durante i lavori della Commissione e precedentemente, dei valenti giuristi, tra cui il professore Scaduto e la risposta è stata sempre la stessa: che nella facoltà nostra di disporre modifiche al diritto di proprietà c'è compreso anche il diritto di godimento.

Pertanto l'Assemblea, nell'approvare questo articolo, può essere sicura di restare nella più perfetta coerenza, ed essere più tranquilla che quel meraviglioso titolo, con cui si impone la trasformazione che modificherà il volto della Sicilia, potrà attuarsi in pieno, se sarà coronato con l'approvazione di questo articolo, che veramente rompe i rapporti, li modifica e li sottomette alle necessità della trasformazione.

Sono e mi dichiaro contrario, fin da ora, all'emendamento presentato dall'onorevole Cristaldi, che non ha alcuna ragione di sussistere, all'infuori dell'intenzione, che potrebbe anche avere, di porre una remora alla attuazione dei piani. Invece, se di una aggiunta ha bisogno questo emendamento governativo, è di quella che proporrò al momento in cui saremo arrivati all'ultimo comma; e cioè che in nessun caso l'inizio della esecuzione del piano può essere ritardato oltre i 90 giorni dalla sua approvazione.

Questa sola preoccupazione ci deve spingere; di far in modo che non si possa ritardare l'attuazione di questi piani, che sono i soli con cui si può fare la vera riforma agraria in Sicilia.

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. La maggioranza della Commissione è d'accordo con le dichiarazioni del Governo. Circa la valutazione dell'atto con cui sono modificati i rapporti pendenti sui fondi,

al fine di adeguarli ai piani, essa ritiene che questa debba spettare all'autorità, perchè, se i piani sono approvati dall'autorità, l'adeguamento dei contratti a questi piani non può non essere approvato anch'esso dall'autorità. Le parti potrebbero mettersi d'accordo tra loro in frode alla legge. E', quindi, necessario che gli organi competenti intervengano, per controllare se ed in quanto questi piani concordati tra le parti siano aderenti a quelli approvati dagli organi preposti a tale compito.

Per quanto riguarda poi l'emendamento, la maggioranza della Commissione si permette di proporre delle modifiche al primo comma, in modo da assorbire anche l'emendamento presentato dall'onorevole Alessi. Il nuovo testo dovrebbe essere così concepito: « Entro 60 giorni dall'approvazione definitiva del piano particolare, il proprietario e gli eventuali titolari dei diritti di usufrutto, uso od abitazione sul fondo sono tenuti a presentare all'approvazione dell'Assessore alla agricoltura e alle foreste l'atto con cui modificano i loro rapporti, al fine di adeguarli al piano e di agevolarne l'esecuzione ».

Inoltre, per venire incontro all'emendamento presentato dai colleghi del Blocco del popolo, la Commissione propone di aggiungere, alla fine del quinto comma, il seguente periodo: « sempre che si appalesi la necessità dell'adeguamento del piano e il rapporto pendente non si renda incompatibile colla attuazione del piano stesso ». Infine la Commissione propone di aggiungere al sesto comma queste parole: « se dichiara l'incompatibilità, i rapporti di cui al quinto comma si intendono risolti di pieno diritto ».

La maggioranza della Commissione, pertanto, propone il seguente articolo in sostituzione dell'emendamento Milazzo e, conseguentemente, in sostituzione dell'articolo originario:

Art. 13.

Rapporti pendenti.

« Entro 60 giorni dall'approvazione definitiva del piano particolare, il proprietario e gli eventuali titolari di diritti di usufrutto, uso od abitazione sul fondo sono tenuti a presentare all'approvazione dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste l'atto con cui modificano i loro rapporti al fine di adeguarli al piano e di agevolarne la esecuzione.

Ove sia decorso infruttuosamente il termine anzidetto, ovvero l'Assessore per la

agricoltura e per le foreste dichiara, con suo decreto, che la nuova regolamentazione dei rapporti è incompatibile con la esecuzione del piano, l'usufrutto, l'uso e l'abitazione si intendono risolti di pieno diritto salva agli interessati la liquidazione delle loro ragioni.

In tal caso l'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, ove le parti non abbiano proceduto di accordo alla detta liquidazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine e dalla comunicazione del decreto di cui al comma precedente, determina, con suo decreto, la rendita da corrispondersi provvisoriamente agli interessati.

Entro 60 giorni dalla notificazione di detto decreto le parti possono adire l'autorità giudiziaria per la liquidazione delle loro ragioni.

I diritti derivanti da contratti di locazione, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonché da concessioni a qualsiasi titolo a favore di cooperative, sono regolate dal comma primo del presente articolo, sempre che si appalesi la necessità dell'adeguamento al piano e il rapporto pendente non si renda incompatibile con l'attuazione del piano stesso.

Decorso il termine di cui al primo comma, l'Assessore con suo decreto dichiara se la nuova regolamentazione o, in mancanza, la continuazione dei rapporti sia compatibile con la esecuzione del piano. Ove ne riconosca la compatibilità approva la nuova regolamentazione dei rapporti e la determina; se dichiara la incompatibilità i rapporti di cui al quinto comma si intendono risolti di pieno diritto.

Nessun indennizzo è dovuto per effetto dell'anticipata risoluzione, fermo il diritto per gli interessati di essere indennizzati delle migliori a norma di legge o di contratto.

I titolari di diritti derivanti dai contratti di cui al comma quinto possono, nel termine di un mese dal decreto dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, dichiarare che intendono recedere dal rapporto con effetto dalla fine dell'annata agraria in corso.

Ove esistano altri diritti reali o personali di godimento e le parti non abbiano provveduto a norma del primo comma, ovvero sia intervenuto il decreto di cui al secondo comma del presente articolo, alla esecuzione del piano provvede l'Ente per la riforma agraria in Sicilia con l'osservanza delle norme di cui al comma terzo e seguenti dell'articolo 11 della presente legge. »

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Desidererei che la votazione avvenisse comma per comma. Nei riguardi del primo comma mi dichiaro disposto ad accettare la modifica proposta dalla Commissione.

Desidero che la Commissione prenda atto di questo.

PRESIDENTE. Prego l'Assemblea di considerare questo caso: un ragazzo comincia a godere di un usufrutto vitalizio. Poichè egli ha davanti a sè una vita lunga, può avere lo interesse di fare lui la trasformazione per mantenere il fondo. Perchè deve rinunciare?

FRANCHINA. Consideriamo piuttosto la ipotesi di uno che ha novanta anni.

NAPOLI. No, consideriamo l'ipotesi dello usufruttuario che non trasforma e si fa espropriare a danno del proprietario.

FRANCHINA. Chiedo una breve sospensione della seduta, signor Presidente, per dar modo all'Assemblea di esaminare attentamente gli emendamenti proposti dalla Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 20,35, è ripresa alle ore 21,30)

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Io ho dichiarato che per il primo comma sono pienamente d'accordo con la Commissione, che ha proposto delle variazioni non di sostanza, ma di forma. Io l'accetto in pieno. Il primo comma pertanto sarebbe così formulato: « Entro 60 giorni dalla approvazione definitiva del piano particolare, il proprietario e gli eventuali titolari di diritti di usufrutto, uso od abitazione sul fondo, sono tenuti a presentare all'approvazione dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste l'atto con cui modificano i loro rapporti al fine di adeguarli al piano e di agevolarne l'esecuzione ».

PRESIDENTE. Con questo sarebbe assorbito l'emendamento Alessi sostitutivo del primo comma dell'emendamento Milazzo. L'onorevole Alessi è d'accordo?

ALESSI. Questo è il testo del mio emendamento, tale e quale.

PRESIDENTE. La votazione dovrebbe cominciare dal primo comma sul quale sono d'accordo la Commissione ed il Governo; il testo proposto assorbe anche l'emendamento sostitutivo Alessi.

Debbo comunicare all'Assemblea che dagli onorevoli Franchina, Nicasto, Mondello, Ombono, Cuffaro, Di Cara, Bosco, D'Agata, Cortese, Marino, Mare Gina, Potenza e Pantaleone è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto sul primo, secondo e terzo comma dell'emendamento Milazzo sostitutivo dell'articolo 13.

Comunico, inoltre, che è stato presentato da parte degli onorevoli Alessi, D'Antoni, Russo, Montemagno e Romano Fedele questo emendamento: *aggiungere al secondo comma dell'emendamento Milazzo sostitutivo dell'articolo 13 il seguente periodo:*

« L'usufruttuario continuerà nel diritto di godimento qualora si obbligherà ad eseguire le trasformazioni imposte dal piano con rinuncia ad attenere il rimborso dal proprietario. »

Onorevole Alessi, vuol dare ragione di questo suo emendamento? Ne ha facoltà?

ALESSI. Signor Presidente, il mio emendamento non riguarda il primo comma, per il quale stava per indirsi una votazione. E' un emendamento aggiuntivo e non modificativo del secondo comma del testo proposto dal Governo, e riassume in certo senso il dubbio che era stato avanzato proprio dalla Presidenza e che a me è parso molto fondato.

Non ho i dubbi dell'onorevole Papa D'Amico circa il diritto dell'Assemblea ad imporre una particolare regolamentazione — senza la quale la nostra legge dichiarerebbe, anzi dichiarerà, la nullità dei rapporti intercedenti tra proprietari ed utenti — di particolari diritti di godimento, perchè questa disciplina già è stata posta in tutte le leggi di trasformazione e di bonifica.

Quindi non vi è niente di nuovo in quello che riguarda le imposizioni particolari, a fini specifici, quali sono quelli della legge di trasformazione e di bonifica, a coloro che hanno i diritti di godimento. Però convengo che la norma così come è stata formulata nello emendamento proposto dal Governo e come era stata proposta nel disegno di legge della Commissione, è alquanto drastica e non dà all'usufruttuario, che voglia farlo, la possibi-

lità di affrontare direttamente la trasformazione.

Mi pare logico che il bene pubblico comune che è nella finalità della legge (quello di conseguire la trasformazione delle terre che vi debbono essere soggette) debba raggiungersi, nonostante gli eventuali ostacoli determinati da interessi o da diritti privati; ma, quando l'interesse o il diritto privato concorrono alla finalità della legge (cioè quando il privato prende su di sé l'onere del conseguimento delle finalità volute dalla legge) non vedo perchè essi debbano essere stroncati.

Si prospettava pocanzi il caso dell'usufruttuario molto giovane o il caso di un usufruttuario che, per diritto, per contratto o per altri motivi, abbia avuto riconosciuto e stabilito il suo diritto per una successione di anni assai congrua: dieci, venti, trenta anni. Non si comprende perchè, anche nel caso in cui si debba imporre una trasformazione, che potrebbe importare anche un onere molto modesto, per esempio di qualche milione, si debba imporre insieme la risoluzione di un diritto di usufrutto di grandissimo valore, mentre l'usufruttuario è pronto a sostenere le spese della trasformazione, perchè ne godrà i frutti per dieci o venti anni o perchè esse rappresentano una percentuale assai modesta rispetto al valore del suo diritto.

Quando l'usufruttuario si pone nelle condizioni di non ostacolare la finalità della legge, che è quella di operare la trasformazione, e si impegna, anzi, di compiere la trasformazione stessa, non è affatto necessario risolvere l'usufrutto, perchè il bene sociale voluto dalla legge coincide con lo sforzo che fa il singolo subendone tutto l'onere; pertanto questo emendamento non muta nè la struttura nè le esigenze della legge, ma in qualche caso particolare consente lo spopolamento, diciamo così, tra gli interessi privati e il bene pubblico che ci ripromettiamo.

STARRABBA DI GIARDINELLI. E' meglio rimandare la discussione a domani.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere sull'emendamento Alessi.

BIANCO. La Commissione unanime chiede il rinvio a domani della discussione dell'emendamento Alessi ed altri perchè vuole esaminarlo bene.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Allora proporrei al Presidente di mettere in votazione il primo ed il secondo comma.

ALESSI. Se la Commissione chiede il rinvio per altri motivi, non ha nulla da dire; ma se chiede il rinvio per il mio emendamento io sono disposto a ritirarlo.

Non vorrei, infatti, che esso determinasse un rinvio della discussione, perchè è molto modesto.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Ma perchè intanto non si procede alla votazione dei primi due comma?

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Perchè non abbiamo le idee chiare.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Ma così non si va avanti! Ci sono due comma che potrebbero essere votati.

STABILE. Quello su cui siamo d'accordo votiamolo.

PANTALEONE. C'è una richiesta formale da parte della Commissione.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Signor Presidente, la prego di tenere presente la dichiarazione della Commissione.

PANTALEONE. La Commissione ha chiesto di rimandare a domani la discussione, perchè vuole esaminare bene l'emendamento.

PRESIDENTE. La discussione proseguirà, allora, nella seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, alle ore 16,30, col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

a) Estensione delle norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, alle vie comunali » (521);

b) « Riforma agraria in Sicilia (410) (seguito).

La seduta è tolta alle ore 21.50.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - PALERMO

ALLEGATO

Risposte scritte ad interrogazioni

GUARNACCIA, *All'assessore all'igiene e alla sanità.* — « Per conoscere:

1) quali sono i veri motivi per i quali fino ad oggi e dopo quasi due anni non si sono espletati i concorsi per le farmacie, specie nella provincia di Messina, con grave danno dei concorrenti che non vedono finalizzata la loro sistemazione professionale, e con pregiudizio delle popolazioni che nulla di buono possono attendersi da un servizio precario;

2) quali provvedimenti intende prendere per eliminare sì grave inconveniente » (1905) (*Annunziata il 5 settembre 1950*).

RISPOSTA. — « Si comunica che, da indagini eseguite da questo Assessorato, è stato accertato che i concorsi in parola sono stati già espletati nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta e Siracusa, mentre sono quasi ultimati nella provincia di Catania.

Per quanto riguarda le provincie di Enna, Palermo, Ragusa e Trapani i medici provinciali hanno assicurato il loro interessamento per un più sollecito espletamento.

Nella provincia di Messina, il concorso è in avanzato corso di espletamento. Il ritardo verificatosi va attribuito alla difficoltà di riunire tutti i membri della Commissione a causa di impegni professionali, incombenze delle cariche ricoperte e malattie.

A ciò va anche aggiunto il dubbio sorto se la sospensione a suo tempo disposta dal Go-

verno regionale per i concorsi sanitari, riguardasse anche quelli per l'assegnazione delle farmacie.

Il Medico provinciale interessato ha dato assicurazione che quanto prima saranno dichiarati i vincitori. » (30 ottobre 1950)

L'Assessore
PETROTTA.

DI CARA. — *All'Assessore all'igiene ed alla sanità.* — « Per sapere quali remore si frappongono all'apertura di una farmacia nel Comune di Raccuia, che ne è totalmente sfor-
nito, e se intende provvedere perchè venga al più presto assicurato alla popolazione di detto Comune questo importante servizio sanitario. » (1149) (*Annunziata il 17 ottobre 1950*)

RISPOSTA. — « Posso assicurare che quanto prima il problema prospettato nell'interrogazione sarà risolto.

Infatti il Medico provinciale di Messina ha comunicato a questo Assessorato che il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti in quella provincia sta per essere definito e, conseguentemente, sarà dichiarato il vincitore della sede del Comune di Raccuia. » (24 ottobre 1950)

L'Assessore
PETROTTA.